




L'implementazione delle politiche in materia di tutela del decoro e della quiete nel Comune di Brescia

Obiettivo di policy: tutela della quiete pubblica e privata

Principi e strumenti per l'implementazione



Obiettivo di policy: tutela della quiete pubblica e privata

Art. 118 della Costituzione

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di **sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà**.

L'implementazione nel Comune di Brescia

Prerequisito: analisi dei dati e individuazione delle aree critiche

1° livello di regolazione: misure applicabili (norme generali del Regolamento di Polizia Urbana e norme di rango superiore) su tutto il territorio comunale;

2° livello di regolazione: misure particolari a tutela della quiete pubblica (norme specifiche contenute nell'articolo 44 ter del Regolamento di PU) applicabili nelle aree critiche (articolo 44 bis del Regolamento di PU);

3° livello di regolazione (eventuale): ulteriori misure a tutela del decoro e della quiete pubblica (norme da attivare puntualmente con ordinanza sindacale tra quelle contenute nell'articolo 44 ter del Regolamento di PU);

L'implementazione nel Comune di Brescia

Prerequisito: analisi dei dati e individuazione delle aree critiche

Caratteristiche peculiari del sistema:

- **Monitoraggio e modifica:** il prerequisito e il primo e il secondo livello sono di competenza del Consiglio comunale su dati reali forniti dalle Forze dell'Ordine, parimenti all'individuazione delle misure applicabili con il terzo livello, che vengono però graduate e si attivano con ordinanza del Sindaco.
- **Adeguatezza e proporzionalità:** le misure devono sempre e in ogni caso essere proporzionali alle problematiche riscontrate.

Le modifiche al regolamento

Primo livello di regolazione (norme valide permanentemente su tutto il territorio comunale)

Articolo 13 comma 4

I gestori di pubblici esercizi e di attività artigianali e commerciali del settore alimentare **devono collocare, negli spazi pertinenziali delle attività ed esclusivamente durante l'orario di apertura delle stesse, appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti da parte dei clienti. Il contenuto andrà poi travasato nei contenitori per la raccolta differenziata (che dovranno essere esposti negli orari previsti) e conferiti secondo le modalità di ritiro impartire dal Comune o dai soggetti preposti.**

Le modifiche al regolamento

Articolo 39 comma 5

I gestori dei locali di qualsiasi tipo ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi **devono porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e i rumori prodotti non si propaghino all'esterno: dalle ore 23 alle ore 8 del giorno seguente** le emissioni veicolate dagli impianti di diffusione sonora (installabili soltanto all'interno dei locali) non devono in alcun modo essere percepite all'esterno (articolo 39 comma 2). **In caso di due accertamenti di violazione dell'articolo 39 in un anno è prevista la sanzione accessoria dell'anticipo dell'orario di chiusura dell'attività alle ore 20 per 10 giorni, che salgono a 20 giorni in caso di ulteriori violazioni.**

Le modifiche al regolamento

Individuazione delle aree critiche

Arearie applicazione (Art. 44 bis Regolamento PU)

Sono individuate le seguenti aree, come da elenco vie indicate nell'allegato A) parte integrante del regolamento, caratterizzate dalla presenza di fattori storici, ambientali e sociali in grado di generare fenomeni di disturbo del decoro e alla quiete pubblica:

- **area “Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato”;**
- **area “Tosio – Trieste – Cattaneo”;**
- **area “Piazza Vittoria e Piazza Mercato”;**
- **area “Piazza Paolo VI”;**
- **area “Piazza della Loggia”;**
- **area “Beccaria – Tito Speri”;**
- **area “Garibaldi – Carmine – San Faustino”;**
- **area “Stazione”.**

Le modifiche al regolamento

Secondo livello di regolazione (norme valide permanentemente nelle aree critiche)

Art. 44 ter - Misure particolari a tutela della quiete pubblica

Nelle aree individuate dall'articolo 44 bis sono istituiti i seguenti divieti:

- a) Sono **vietate la vendita per l'asporto e la somministrazione nei plateatici esterni ai pubblici esercizi di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dalle ore 01:00 alle ore 06:00**. Nelle medesime aree, è **vietato il consumo dalle ore 1.30 alle ore 06.00**;
- b) È vietato l'utilizzo nelle aree pubbliche o ad uso pubblico di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (casse acustiche, altoparlanti, diffusori di musica, amplificatori, apparati radio etc.) nonché di ogni altro dispositivo idoneo a produrre emissioni disturbanti, che non siano stati preventivamente autorizzati;
- c) Sono vietati l'installazione e l'utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora all'esterno dei locali da parte dei pubblici esercizi, delle attività commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio pubblico o altri luoghi di ritrovo, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati.

Le modifiche al regolamento

Terzo livello di regolazione (norme valide temporaneamente secondo quanto disposto con ordinanza sindacale)

Art. 44 quater – Ulteriori misure a tutela del decoro della quiete pubblica

Con **ordinanza** del Sindaco adottata su proposta motivata da parte del Settore Polizia Locale, possono essere adottate, anche in modo differenziato per ciascuna delle aree di cui all'articolo 44 bis, alternativamente o cumulativamente, e anche con riferimento a specifici giorni della settimana e/o a specifici orari all'interno della fascia stabilita, nel rispetto del principio di proporzionalità con riguardo alle problematiche riscontrate e documentate e per un periodo di tempo determinato e funzionale ad affrontare le medesime problematiche, le seguenti ulteriori misure a tutela della quiete pubblica:

- a) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;**
- b) divieto di vendita per asporto di cibi e bevande tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;**
- c) divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei plateatici autorizzati tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;**

Le modifiche al regolamento

Terzo livello di regolazione (norme valide temporaneamente secondo quanto disposto con ordinanza sindacale)

Art. 44 quater – Ulteriori misure a tutela del decoro della quiete pubblica

- a) divieto di somministrazione di cibi e bevande nei plateatici autorizzati tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
- b) divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o a uso pubblico tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
- c) divieto di utilizzo da parte dei gestori dei pubblici esercizi di contenitori usa-e-getta per la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande.

Le modifiche al regolamento

Implementazione del principio di sussidiarietà orizzontale ad integrazione delle misure del terzo livello di regolazione

Art. 44 quinques – Accordi di collaborazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 44 bis, al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica conseguenti all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ad integrazione dell'applicazione delle ulteriori misure di cui all'articolo 44 quater, sono possibili specifici **accordi di collaborazione tra l'Amministrazione comunale, i gestori dei locali e altri possibili soggetti, finalizzati in particolar modo a garantire il controllo e la sicurezza degli spazi pubblici, anche concessi ai privati.**

L'implementazione (in particolare) del principio di sussidiarietà

Verticale: Collaborazione istituzionale e operativa e protocollo d'intesa specifico con Prefettura e Questura

Orizzontale: Accordi di collaborazione tra Amministrazione Comunale, gestori dei locali e ogni altro possibile soggetto (Articolo 44 quater del Regolamento di PU)

Art. 44 quinquies – Accordi di collaborazione

3° livello di regolazione (eventuale): ulteriori misure a tutela del decoro e della quiete pubblica (norme da attivare puntualmente con ordinanza sindacale tra quelle contenute nell'articolo 44 ter del Regolamento di PU).

Le misure del terzo livello possono essere attivate con ordinanza anche in modo differenziato per area, alternativo, cumulativo e con riferimento a specifici giorni ed orari e fra esse rientra la previsione di cui all'articolo 44 quater del Regolamento di PU, **finalizzata in particolar modo a garantire il controllo e la sicurezza degli spazi pubblici, anche concessi ai privati (servizio di stewarding)**

L'implementazione (in particolare) del principio di sussidiarietà verticale

D.L. 14/2017

Disposizioni urgenti per la
Sicurezza delle città

Art. 5 c. 1

Patti per l'attuazione della
sicurezza urbana

Circolari Ministeriali

DM Interno 21/01/2025

Linee guida

COSP

Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza
pubblica

Prefettura

Questura

FFOO

Comune

Associazioni di categoria


Accordi di collaborazione

28/11/2023

31/10/2024

2025

Art. 1 Presenza di operatori specializzati e degli addetti al controllo, nell'azione di rafforzamento della "sicurezza urbana", nelle aree di movida.



L'implementazione (in particolare) del principio di sussidiarietà orizzontale


Delibera della G.C.
318 del 19/07/2023

Delibera della G.C.
440 del 02/11/2023

**Avvio sperimentale di
azioni congiunte nel
Quartiere del Carmine**

Progetto «Azioni di contenimento della mala movida»
- Servizio di monitoraggio tramite steward
- Servizio socio educativo

Fondo sicurezza urbana 2024/2026 (DL 113/2018)
Finanziato per un importo complessivo annuo di euro 150.060,00



Gli Outputs del 2024

Servizio di monitoraggio tramite steward

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totali
Ore	360	390	390	360	464	406	226	406	410	460	578	4.931
Operatori	72	78	78	72	101	83	47	84	82	92	114	999

Servizio socio educativo

Servizio di monitoraggio da parte di operatori socioculturali per un totale di **n. 600 ore di progetto** che è stato riferito all'ambito urbano del Quartiere del Carmine. Il progetto ha consentito di studiare il contesto e definirne le caratteristiche sociali (con riferimento a residenti, attività economiche e frequentatori che lo compongono), attraverso l'attivazione di **fasi di osservazione e ascolto in presenza, la somministrazione di questionari e la realizzazione di focus group**.